RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA

All'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro nr. 50
40127 Bologna

OGGETTO: Richiesta di annullamento di atto illegittimo ai sensi dell'Art. 68 del DPR n.287/92, dell'Art.2 quater del DL n.564/94 convertito nella legge 656/94 e del DM n.37/97

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il ___/___/_____ C.F. _____ residente in _____ Via _____ n. _____ telefono _____ fax _____ posta elettronica _____ , in qualità di genitore/tutore di un minore che potrebbe essere leso oppure in qualità di cittadino di questa regione che sente lesi i diritti fondamentali dei bambini,

PREMESSO

Che con la pubblicazione sul BURERT della Legge Regionale numero 19, avvenuta in data 25 novembre 2016, notificato/a quindi attraverso la pubblicazione in data 25 novembre, codesto Ufficio ha emanato una legge, promulgata dal Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, andando contro alcuni principi e libertà dei cittadini, in qualità di genitori, e dei loro figli, presenti e futuri.

CONSIDERATO CHE

Tale provvedimento appare illegittimo perché:

– nell'art. 6 comma 2 e nell'art. 9 si dichiara l'intento di esclusione dei bambini non vaccinati, omettendo la questione educazione e formazione, la quale secondo la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (CRC) non riguarda solo la scuola dell'obbligo ma tutte quelle attività in seguito descritte ed evidenziate nei principi fondamentali di tale Convenzione. Il Comitato ONU ha individuato infatti **quattro principi generali: non discriminazione (art. 2**), tutti i diritti sanciti dalla CRC si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione; **superiore interesse del minore (art. 3)**, in tutte le decisioni il superiore interesse del minore deve avere una considerazione preminente; **diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6)**, non solo il diritto alla vita ma garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo; **partecipazione e rispetto per l'opinione**

del minore (art. 12), per determinare in che cosa consiste il superiore interesse del minore, il suo diritto di essere ascoltato e che la sua opinione sia presa in considerazione.
Vorrei ricordare alle istituzioni che nella suddetta convenzione esiste anche l'art. 29: "Gli Stati riconoscono che lo scopo dell'istruzione è di **sviluppare al meglio la personalità di tutti i bambini, i loro talenti e le loro capacità mentali e fisiche**. L'istruzione deve inoltre preparare i bambini a vivere in maniera responsabile e pacifica, in una società libera, nel rispetto dei diritti degli altri e nel rispetto dell'ambiente."
Attività ricreative e asili nido, nonostante possano sembrare solo spazi gioco o attività puramente ricreativa, hanno finalità importantissime per uno sviluppo equilibrato di un bambino. Negare questa possibilità potrebbe compromettere uno sviluppo psicologico e sociale adeguato, oltre ad una emarginazione e discriminazione di minori;
Nella stessa Convenzione troviamo l'articolo 24, in cui al comma 2 si afferma che qualsiasi decisione venga intrapresa da autorità pubbliche o istituzioni private, si deve prendere come considerazione primaria il bene del bambino, e da tutto quello che finora è stato riferito, non avviene certo per il bene dei bambini o della collettività.

In merito a quanto sopracitato, **sollevo la questione in merito alla illegittimità ed errata interpretazione del diritto internazionale**, di fatti nell'art. 1, comma 1 della legge regionale cita proprio la suddetta Convenzione, e quindi appare evidente che vi siano conflitti interni nella stessa norma;

– Sempre per quanto riguarda il diritto internazionale, ricordo:
- La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art. 26 concernente il diritto all'istruzione e il diritto dei genitori di decidere in merito al tipo di formazione da dare ai propri figli (10.12.1948);
- Il Patto internazionale sui diritti economici del 19.12.1966 concernente il diritto di ciascuno all'istruzione;
- Convenzione internazionale dell'UNESCO contro la discriminazione nel campo dell'educazione, artt. 4 e 5 (14.12.1960);

– in qualità di cittadino, sollevo dubbi in merito alla trasparenza della Pubblica Amministrazione, visto che in seguito alla lettura del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2016 – 2018 pare evidente che un innalzamento delle coperture vaccinali comporti più che un minor

rischio di ritorno di tali patologie, una maggior contrattazione sulla spesa delle vaccinazioni con le aziende produttrici. Il tutto risulta evidente nel punto 3 degli obiettivi del piano;

– ritengo come cittadino che la somministrazione di un farmaco, non esente quindi da effetti collaterali, non possa essere usato come discriminante per l'accesso alle strutture educative nella fascia 0 – 3 anni, tale principio è evidente all'interno della sentenza nr. 307 del 1990 della Corte Costituzionale in cui si dichiara che: "... **un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente** sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili." Siccome le vaccinazioni possono avere conseguenze anche gravi sulla salute di un individuo, riteniamo non sia corretto utilizzarlo come discriminante;

– In merito alla legislazione nazionale, ricordo che la Costituzione Italiana afferma quanto segue:

* Art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

* Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

* Art. 10 - L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

* Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Tra i principi fondamentali della nostra Costituzione ritroviamo dei principi di rispetto, non discriminazione e tutela della salute. In merito al termine "salute" vorrei ricordare che tale termine

all'interno della Costituzione della stessa OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) individua come salute “uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale”, quindi utilizzare le vaccinazioni obbligatorie come discriminante non sembra una cosa molto logica poiché potrebbe essere considerato come una lesione del benessere sia dei genitori che dei minori;

– In merito alla questione sicurezza, come cittadino che potrebbe vedere la propria prole esclusa, richiedo che vi sia un obbligo di vaccinazione con le quattro vaccinazioni per tutto il personale che entra in contatto con i bambini durante le loro attività, quindi le educatrici, il personale preposto alla somministrazione degli alimenti e personale qualificato di vario livello; la stessa imposizione mi aspetterei venisse imposta a tutti coloro che entrano all'interno dell'ambiente educativo, ad esempio i genitori che frequentano il suddetto posto durante l'inserimento del proprio figlio nella struttura, oppure durante i momenti ricreativi e ludici dove si rimane in compagnia dei figli propri ma anche altrui;

In qualità di genitore che si aggiorna vorrei far notare alle istituzioni che non vi è in corso alcuna epidemia e che l'abbassamento delle coperture vaccinali non può in alcun caso comportare epidemie di malattie prevenibili con le 4 vaccinazioni obbligatorie (poliomielite, difterite, tetano, epatite B). Ad oggi la situazione epidemiologica per queste 4 patologie è la seguente:

– **la poliomielite è scomparsa in Italia dal 1982 e** al 16 novembre 2016 i casi di malattia da virus selvaggio in tutto il mondo sono stati 32 (12 casi in Afghanistan, 4 in Nigeria e 16 in Pakistan) e 3 i casi da virus vaccinico, nel Laos. I casi totali di polio nel 2015 sono stati 74 (20 in Afghanistan e 54 in Pakistan) e 32 quelli provocati da virus vaccinico (7 in Guinea, 8 in Laos, 10 in Madagascar, 2 in Myanmar, 1 in Nigeria,2 in Pakistan, 2 in Ucraina);

– **La difterite non è presente in Italia dalla fine degli anni 90**, e casi sporadici si riscontrano in Europa, anche in Paesi con coperture vaccinali superiori al 95%. Occasionalmente, il batterio è stato isolato in Italia, anche in anni con coperture vaccinali più elevate di quelle attuali;

– Il **tetano è una malattia infettiva ma non è trasmissibile**, sarebbe quindi un dispositivo di protezione individuale ma nonostante l'abbassamento delle coperture non si sono verificati casi di tetano in neonati o bambini;

– In merito alla vaccinazione **anti epatite B**, divenuta obbligatoria in seguito ad una tangente (Corte di cassazione - Sezioni unite civili - Sentenza 12 aprile 2012 n. 5756), vi invito anche a leggere il Rapporto Seieva nel quale viene chiaramente scritto che tale vaccinazione non ha portato ad alcuna inflessione della patologia nell'età pediatrica.

In base alle suddette motivazioni richiedo una modifica degli artt. 6 e 9 della legge in questione.

DICHIARA

– di essere informato che, ai sensi e per gli effetti D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

– di essere consapevole che in caso di dichiarazioni false si rendono applicabili le sanzioni civili e penali previste per legge.

CHIEDE

A codesto Ufficio, previa sospensione immediata degli effetti dell'atto e riesame del provvedimento sopra indicato, di procedere alla rettifica, soprattutto in merito agli articoli 6 e 9.

Allega copia del documento di identità.

Luogo e data _____ , ___/___/_____

Firma _____